

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GELMINI** e **BARDELLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1961

#### Modifica della legge 25 luglio 1956, n. 860, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di un disegno di legge per la modifica della legge 25 luglio 1956, n. 860, si rende particolarmente attuale e necessaria a seguito della valutazione delle esperienze e dei risultati acquisiti dopo oltre quattro anni di pratica attuazione della legge stessa.

Le rilevazioni predette, infatti, dimostrano che l'attività degli organi istituiti ai sensi della citata legge n. 860, e particolarmente delle Commissioni provinciali per l'artigianato, è stata quasi esclusivamente limitata alla formazione ed alla tenuta degli albi delle imprese artigiane ed alla compilazione degli elenchi nominativi dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, istituita con la legge 29 dicembre 1956, numero 1533.

Generalmente elusi e comunque privi di qualsiasi applicazione ed esecuzione sono stati compiti e funzioni, pur espressamente demandati agli organi predetti dalla citata legge n. 860, concernenti l'assunzione di concrete iniziative, di carattere tecnico, economico e sociale, intese a migliorare, tutelare e diffondere la produzione artigianale.

Si è frequentemente opposto, alla contestazione della stasi funzionale od esecutiva sopraindicata, la carenza e l'insufficienza di adeguati mezzi finanziari a disposizione delle Commissioni per l'artigianato costrette, per tali cause, all'inattività ed all'impossibilità di assumere le concrete iniziative alle quali erano e sono istituzionalmente preposte.

Tale giustificazione, indubbiamente fondata, trova anche riscontro, a parere dei proponenti, nella definizione e nella indicazione forse troppo generiche e late degli stessi compiti e funzioni, tali da rendere meno imperativa, vincolante e determinata, per le Commissioni, l'identificazione delle specifiche iniziative ed attività concrete.

Infine, per quanto concerne la composizione organica delle Commissioni, ed in ispecie delle Commissioni provinciali, si ritiene che una più numerosa presenza di artigiani e di loro diretti rappresentanti, sia essenzialmente utile e determinante ai fini della maggior concretezza ed operosità dell'azione degli organi predetti.

Al conseguimento dei fini sopraindicati provvede, pertanto, il presente disegno di

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge di modifica della legge 25 luglio 1956, n. 860, composto da sette articoli i quali, in particolare, prevedono:

*all'articolo 1*: la modifica dell'articolo 12 della legge 1956, n. 860, consistente nella più specifica e determinata indicazione dei compiti e delle funzioni propri delle Commissioni provinciali per l'artigianato, nella relativa disciplina regolamentare, nel reperimento e conseguente attribuzione di mezzi finanziari idonei all'autonomo finanziamento dell'attività;

*all'articolo 2*: la modifica dell'articolo 13 della legge 1956, n. 860, per una diversa composizione organica delle Commissioni provinciali dell'artigianato, soprattutto ai fini di assicurare alle stesse una maggiore partecipazione di artigiani e, in genere, una più

diretta e responsabile rappresentanza della categoria;

*agli articoli 3, 4, 5 e 6*: la modifica degli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge 1956, numero 860, allo scopo di adeguare la composizione ed il funzionamento degli altri organi (Commissione regionale e Comitato centrale) ai criteri informativi delle modifiche apportate alle norme precedenti ed alle esigenze generali della categoria quali sono emerse dopo i primi quattro anni di applicazione e di esperienze legislative.

*all'articolo 7*: la fissazione dei termini entro i quali dovranno essere emanate le norme regolamentari che disciplinano il funzionamento e l'attività delle Commissioni provinciale e regionale e del Comitato centrale.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

Il comma secondo, alla lettera a), dopo le parole «alle possibilità locali», è integrato come segue:

«In particolare devono essere adottate iniziative intese a favorire lo sviluppo di cooperative e consorzi artigiani per l'attività produttiva e commerciale, la più ampia disponibilità del credito per i diversi impieghi, la diffusione dell'uso dell'energia elettrica e delle altre fonti di energia, la istituzione di presidi per l'organizzazione e l'assistenza tecniche;»

I commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento e la propria attività con norme regolamentari.

I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati a cura e spese della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Alla copertura degli oneri derivanti dal funzionamento e dall'attività della Commissione, fatta eccezione per quanto previsto dal precedente comma, si provvede con:

a) l'attribuzione alla Commissione di una quota, pari alla metà dei proventi annuali derivanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura dalla applicazione della imposta camerale alle imprese artigiane della provincia, quali risulteranno da apposite distinte all'uopo predisposte dagli uffici competenti per la riscossione;

b) l'assegnazione di un contributo annuale a carico del bilancio del Ministero per l'industria e il commercio, non inferiore a lire 200 milioni, da ripartirsi tra le Commissioni provinciali e regionali, al fine di integrare il finanziamento in considerazione delle

situazioni ambientali e dell'assunzione di iniziative ed attività di particolare interesse per la categoria. La ripartizione è disposta annualmente con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, in base alle indicazioni fornite dal Comitato centrale per lo artigianato».

## Art. 2.

L'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

Il comma terzo è sostituito dal seguente:

«Essa è composta:

a) da dodici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane nazionalmente più rappresentative, nominati dal Prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

c) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal Prefetto fra i designati dalle organizzazioni sindacali».

Dopo il terzo è inserito il seguente comma:

«I componenti della Commissione indicati alle lettere b) e c) del presente comma, nel caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo avvenuta, sono sostituiti».

Il comma quarto è sostituito dal seguente:

«I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione. Il presidente è il rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio».

Il comma quinto, alla lettera e), è modificato come segue:

«e) tre esperti nelle materie del credito, della cooperazione, della economia aziendale, dell'artigianato, rispettivamente designati dalla Associazione bancaria italiana, dalle organizzazioni nazionali della cooperazione, dall'Amministrazione provinciale;»

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al comma quinto è aggiunta la seguente lettera:

« g) un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le Piccole Industrie) ».

L'articolo è integrato, alla fine, dal seguente comma:

« Agli effetti e per gli scopi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, la Commissione è integrata dal rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

## Art. 3.

I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 14 della legge 26 luglio 1956, n. 860, sono sostituiti dai seguenti:

« Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 11;

b) coordina, sul piano regionale, le attività ed iniziative delle Commissioni provinciali, indicate al precedente articolo 12, con particolare riguardo all'incremento ed alla difesa del prodotto ed al reperimento e all'organizzazione di nuovi mercati;

c) svolge sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa;

d) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento e la propria attività con norme regolamentari.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono apprestati a cura e spese della Camera di commercio del capoluogo della Regione.

Alla copertura degli oneri economici per il funzionamento della Commissione si provvede con una quota dei proventi finanziari indicati al comma quinto dell'articolo 12. La misura di detta quota è stabilita dal Ministero per l'industria e il commercio, in base

alle indicazioni fornite dal Comitato centrale per l'artigianato ».

## Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 26 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Essa è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella Regione;

b) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;

c) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato e da un esperto in materie giuridiche, designati dalle organizzazioni artigiane nazionalmente più rappresentative, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse ».

## Art. 5.

L'articolo 17 della legge 26 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

Al secondo comma la lettera b) e la lettera g) sono sostituite dalle seguenti:

« b) svolgere azioni di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano, con particolare riguardo a quelle indicate agli articoli 12 e 14; »

« g) formulare proposte ed esprimere pareri concernenti i problemi economici e sociali dell'artigianato, da indicare e sottoporre anche all'esame del Ministro per l'industria e il commercio; ».

Dopo il terzo è inserito il seguente comma:

« Il Comitato deve, ogni anno, convocare la riunione nazionale dei presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, ai fini di esaminare e discutere l'indirizzo generale della sua attività ».

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il Comitato disciplina il proprio funzionamento e la propria attività con norme regolamentari ».

Art. 6.

Al primo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1956, n. 860, la lettera b) e la lettera r) sono sostituite dalle seguenti:

« b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane nazionalmente più rappresentative, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse; »

« r) da otto esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministero per l'industria e il commercio su designazione delle organizzazioni artigiane nazionalmente più rappresentative, in ragione di almeno due per ciascuna di esse ».

Art. 7.

Le norme regolamentari previste dal terzo comma dell'articolo 12, dal terzo comma dell'articolo 14 e dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1956, n. 860, dovranno essere emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.